



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 28 ottobre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso recante data *“Castagnole delle Lanze 27/10/2019”* inoltrato dal Presidente della A.S.D. Castagnolese, ove la ricorrente riferisce fatti asseritamente avvenuti durante l’incontro del 26 ottobre 2019 giocato a Cuneo tra Castagnolese e Canalese (serie A) e terminato con la vittoria della Canalese per 11 a 10;
- Visto altresì il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento relativi a detto incontro;
- Rilevato che con tale ricorso si contesta l’omologazione del risultato dell’incontro indicato, lamentando la indebita attribuzione di un punto alla Canalese sul punteggio di 10 a 10 e 40 a 30 per la Castagnolese, punto precedentemente assegnato dall’Arbitro alla soc. ricorrente;
- Rilevato altresì che il ricorso risulta presentato con e-mail inviata alla Segreteria Federale il 27.10.2019 alle 16,30;
- Considerato preliminarmente in diritto che l’oggetto del ricorso in esame comporta l’applicazione dell’art. 58 Reg. Fed. Giust., relativo alle istanze contro l’omologazione del risultato degli incontri;
- Considerato altresì che l’art. 58 comma 2 Reg. Fed Giust. dispone che: *“A pena di inammissibilità, l’istanza deve essere inoltrata all’organo giudicante entro ventiquattro ore dal termine della gara.”*;
- Precisato che in precedenza (dispositivi n. 24/15 del 30.9.2015, n. 2/16 e n. 3/16 del 16.5.2016, n. 46/18 del 9.8.2018, 49/19 del 24.9.2019) è stato applicato l’art. 58 Reg. Fed. Giust. avverso analoghi ricorsi avverso l’omologazione del risultato di incontri, e che non vi è ragione di discostarsi da tale indirizzo interpretativo ed applicativo;
- Ritenuta quindi la tempestività della presentazione del ricorso in esame, che doveva essere inoltrato entro ventiquattro ore dalla conclusione dell’incontro svoltosi il 26 ottobre 2019 e terminato (come risulta dal rapporto arbitrale) alle ore 18,15;
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell’art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. *“Il Giudice Sportivo, sulla base dell’esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d’ufficio l’incontro ufficiale.”*; ii) secondo l’art. 58 comma 1 Reg. Fed. Giustizia la contestazione del risultato della gara deve essere esercitata

“facendo valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della F.I.P.A.P. o le Regole del Giuoco ne impediscono l’omologazione”; iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l’annullamento del risultato degli incontri – sia esso d’ufficio ovvero a seguito di ricorso - non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri (come già ritenuto con i dispositivi n. 5/19 del 10.5.2019; n. 46 del 9.8.2018);

- Rilevato che nel ricorso sono stati esposti i seguenti “motivi”: a) dopo la iniziale assegnazione del punto alla Castagnolese, l’Arbitro ha effettuato il triplice fischio di chiusura della gara “con assegnazione della vittoria alla Castagnolese”; conseguentemente, quanto avvenuto dopo ciò non avrebbe potuto far venir meno l’assegnazione di detto punto; b) comunque, l’Arbitro avrebbe disapplicato la Reg. 54 del Regolamento Tecnico secondo cui “Quando l’assegnazione della caccia rimane dubbia, anche dopo la misurazione, si ripete la battuta, senza che venga rimosso il segno di caccia in questione.” poichè egli “non ha disposto la ripetizione della battuta ma ha direttamente assegnato il “quindici” sovvertendo così la prima decisione”; c) infine, la misurazione sarebbe intervenuta irregolarmente ed in danno della soc. ricorrente in quanto non sarebbe stata rispettata l’ortogonalità prevista dalla Reg. 54 (“Quando l’assegnazione di una caccia è dubbia, l’arbitro di propria iniziativa (con la collaborazione del giudice di linea, o in mancanza di questi, del segnacacce), deve eseguire la misurazione; questa viene eseguita misurando la distanza della linea mediana rispettivamente dalla caccia e dal punto di fermata della palla. Perché in tali due misurazioni non si verificino deviazioni in senso diagonale e conseguenti erronei allungamenti, è opportuno accertare che il punto di partenza di ciascuna misurazione dalla linea mediana sia distante da una delle linee laterali (sulla stessa linea mediana) quanto distano rispettivamente dalla linea laterale stessa (nel punto più breve), la caccia ed il punto di fermata.”);
- Ritenuto che il primo motivo di ricorso risulta improcedibile in quanto con esso non si lamenta la violazione di alcuna norma; in particolare, si rileva che la Regola 27 lett. c) del Regolamento Tecnico non prevede un triplice fischio a conclusione della gara, né che l’Arbitro provveda ad assegnare la vittoria, e neppure che l’Arbitro non possa – per qualsivoglia ragione - emendare la sua decisione di dichiarare la fine dell’incontro “con una serie di colpi di fischietto”;
- Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso – procedibile in quanto recante la deduzione di una violazione di norme potenzialmente in grado di alterare il risultato sportivo dell’incontro – risulta infondato nel merito; premettendo che in forza della Regola 28/bis del Regolamento Tecnico il rapporto arbitrale “è il documento che ufficializza tutto quanto è avvenuto sul campo di gioco, prima, durante e dopo la gara.”, si rileva che da esso i) risulta la reiterata affermazione e perciò la piena e ferma convinzione dell’Arbitro circa la erroneità della prima assegnazione della caccia a favore della Castagnolese; ii) non emerge minimamente alcuna condizione di “dubbio” circa l’assegnazione della caccia, anche dopo la misurazione, e dunque non risulta l’asserita violazione: l’Arbitro non ha violato la Regola 54 del Regolamento Tecnico, in quanto risulta che non ha considerato dubbia l’assegnazione della caccia e dunque non aveva motivo di far ripetere la battuta;
- Considerato altresì - per completezza di disamina e per scrupolo di approfondimento – che i) la Regola 54 del Regolamento Tecnico nella rubrica e poi nel primo, nel terzo e nel quarto periodo ipotizza la sussistenza di “dubbio” circa l’assegnazione della caccia sempre in relazione ad una condizione psicologica soggettiva dell’Arbitro, che come tale è sostanzialmente insindacabile, ma che è anche decisiva, come dimostra il quarto periodo, per l’applicazione della norma stessa; ii) essendo presupposto imprescindibile dell’applicazione della Regola 54 una condizione

psicologica soggettiva dell'Arbitro, non può essere oggetto di valutazione *a posteriori* da parte del Giudice Sportivo la maggiore o minore ragionevolezza della ritenuta sussistenza o meno di tale condizione di "dubbio" da parte dell'Arbitro;

- Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso – procedibile in quanto recante la deduzione di una violazione di norme potenzialmente in grado di alterare il risultato sportivo dell'incontro – risulta infondato nel merito; ribadito che in forza della Regola 28/bis del Regolamento Tecnico il rapporto arbitrale "è il documento che ufficializza tutto quanto è avvenuto sul campo di gioco, prima, durante e dopo la gara.", si rileva che da esso non emerge alcuna violazione delle modalità di misurazione della caccia contestata; si osserva inoltre che appare decisamente generica la dedotta violazione delle modalità di misurazione della caccia prescritte – per il caso di "dubbio" sull'assegnazione di essa – dal secondo periodo della Regola 54 del Regolamento Tecnico;

Dichiara in parte improcedibile ed in parte infondato – per le ragioni sopra esposte – il ricorso recante data "*Castagnole delle Lanze 27/10/2019*" inoltrato dal Presidente della A.S.D. Castagnolese, ove la ricorrente contesta l'omologazione del risultato dell'incontro del 26 ottobre 2019 giocato a Cuneo tra Castagnolese e Canalese (serie A) e terminato con la vittoria della Canalese per 11 a 10.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino